

TI_GERICHTE 35.2020.51 vom 8. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2020.51

FR: TI_GERICHTE 35.2020.51 du 8 février 2021

IT: TI_GERICHTE 35.2020.51 del 8 febbraio 2021

Erwägungen

E. 1

il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

E. 2

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico). Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio. 2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe. Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002). L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA). I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994). La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza). Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d). I. Termine: reddito da invalido La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale. Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b). Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata). Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF: " Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità. " II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido. 2.5. Per costante giurisprudenza, l'assicurazione per l'invalidità non è vincolata alla valutazione dell'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6). 2.6. Per quanto concerne l'aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che al termine della visita _____ del 5 novembre 2019 (doc. 380 incarto LAINF) il dr. med. _____, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, si è così espresso in merito all'esigibilità lavorativa: " Molto spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi, mai più può sollevare pesi medi, pesi pesanti e pesi molto pesanti fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione, talvolta lavori medi, mai più lavori pesanti e molto pesanti; molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano e lavori sopra la testa. Di rado può effettuare lavori che comportano la rotazione del busto, talvolta può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti e di rado la posizione in piedi/inclinata in avanti. Mai più la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e talvolta la posizione in piedi e molto spesso la posizione a libera scelta di lunga durata. Molto spesso può spostarsi per tragitti fino a 50 m, talvolta può camminare per tragitti superiori a 50 m, di rado camminare per lunghi tratti, mai più camminare su terreno accidentato, di rado può salire e scendere le scale, mai più salire e scendere scale a pioli. L'uso delle mani è possibile e non vi sono problemi di equilibrio." Il medico _____ ha poi concluso per una capacità lavorativa residua in attività adeguate ridotta del 10% a causa della necessità di pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60 minuti per dolore continuo a livello del ginocchio sinistro ed a livello lombare sia a riposo sia sotto carico. L'amministrazione ha considerato che la necessità di svolgere pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60 minuti fissata dal medico _____ comportava una riduzione del rendimento del 17% ed ha, quindi, ritenuto una capacità lavorativa residua in attività adeguate dell'83%. La valutazione medica operata dall'amministrazione sulla base di quanto stabilito al termine della visita _____ di chiusura del 5 novembre 2019 del dr. med. _____, specialista FMH in chirurgia, non contestata dal patrocinatore del ricorrente (cfr. consid. 2.2), può essere fatta propria da questa Corte. 2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche - contestate dal patrocinatore del ricorrente - del danno alla salute infortunistico. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2020 (data di decorrenza della rendita: 1° gennaio 2020, ovvero dalla sospensione delle prestazioni di corta durata: cfr. consid. 2.2.). 2.8. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l'assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 52'944.62, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che al momento dell'evento infortunistico l'assicurato era disoccupato, conformemente alla giurisprudenza federale (STF 9C_502/2013 del 28.11.2013 e 8C_89/2018 del 18.09.2018: doc. 444 e 445). Questo importo è stato segnatamente desunto dalla tabella TA1 2018, ramo 55-56 " servizi di alloggio e ristorazione ", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2020 (doc. 444 incarto LAINF). Il patrocinatore del ricorrente contesta tale dato, in quanto troppo esiguo e penalizzante per il suo cliente. Il suo assistito era in disoccupazione da pochi giorni e la sua esperienza professionale lo aveva condotto a dei salari di tutto rispetto. L'amministrazione avrebbe, quindi, dovuto considerare, quale salario da valido, quello da ultimo percepito in ordine di

fr. 58'400.-, che era assolutamente alla sua portata alla luce del proprio curriculum professionale. In sede di risposta (doc. III) l'CO 1 ha rilevato, in particolare, quanto segue: “ Fra l'altro mal si comprende per quali motivi in sede di opposizione l'assicurato ha preteso che presso l'ultimo datore di lavoro percepiva un salario di fr. 54'600.-- (dato che trova conferma alla luce del calcolo dell'indennità giornaliera effettuato dalla cassa disoccupazione), aggiornato a fr. 56'570.80 mentre con il ricorso viene vantato un guadagno di fr. 56'810.-- aggiornato a fr. 58'400.--.” Il TCA rileva che, dalle tavole processuali (cfr. buste paga del 2015 agli atti: cfr. doc. 303 incarto LAINF) emerge che, presso la _____ di _____ (ultimo datore di lavoro), l'assicurato percepiva un salario mensile lordo di fr. 4'500.- + fr. 375.- (tredicesima pro-rata secondo CCL) per complessivi fr. 4'875.- pari a fr. 58'500.- annui lordi. Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l'infortunio oppure se nel periodo sino all'inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l'infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell'invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in SVR 12/2020 IV n.71. Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato era in disoccupazione dal 1° dicembre 2015 e, pertanto, al momento dell'infortunio (28 dicembre 2015) non era attivo professionalmente (cfr. consid. 1.1). Alla luce della giurisprudenza citata, la circostanza che fosse disoccupato da pochi giorni, sollevata dal patrocinatore dell'assicurato, è irrilevante ai fini del giudizio. A ragione, pertanto, l'amministrazione ha stabilito il suo reddito da valido in base ai dati statistici risultati dalla RSS. Parimenti a ragione l'amministrazione ha utilizzato la TA 1 2018, avendo il TF stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (in casu,

E. 5

maggio 2020 : doc. 445 incarto LAINF) e quindi, nel caso di specie, quelli del 2018 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid. 2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno 2020 pubblicata in SVR 12/2020 IV n.70. In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all'invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6). Dalle tavole processuali, in particolare dal rapporto dell'8 giugno 2016 relativo al colloquio di medesima data avvenuto presso l'ufficio della CO 1 di _____ (doc. 50 incarto LAINF), emerge quanto segue: ”

Di professione sono cuoco. Attività che ho appreso in Italia, ottenendo a suo tempo il diploma. Dal 1.6.77 lavoro in Svizzera. Mi ero impiegato presso il ristorante _____ di _____, poi per il ristorante _____ di _____. Nella stagione invernale dal 1981 al 1982 mi ero impiegato presso un ristorante ad _____. Avevo poi lavorato presso diversi altri ristoranti in Ticino, nel canton _____ e nei _____. Poi per circa tredici anni avevo lavorato come cuoco presso il ristorante _____ di _____. Dal 2012 alla fine di novembre del 2015 avevo lavorato presso il Ristorante _____ di _____, sempre come cuoco. Ho sempre lavorato come cuoco o come capo cuoco in tutti i ristoranti. L'attività di cuoco è abbastanza pesante dal alto fisico. Spesso si devono movimentare casse di verdura, pentole piene di acqua, pezzi di carne, ecc. Si lavora sempre in piedi. Spesso ci si deve accovacciare o inginocchiare per prendere pentole o attrezzi che si trovano nei piani ribassi. Quando arrivano i camion con la frutta e la verdura o con le carni, mi dovevo occupare di scaricare le casse, controllare la qualità della merce e poi stoccarla in magazzino oppure nelle celle frigorifere." Tenuto conto dell'esperienza professionale maturata dall'insorgente nel corso degli anni sia in Italia sia in Svizzera in qualità di cuoco e del fatto che non ha alcun AFC (doc. 50 incarto LAINF), il TCA ritiene che si debba utilizzare, nel caso concreto, la tabella TA 1 2018, ramo 55-56 "servizi di alloggio e ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2020, così come deciso dall'amministrazione. In simili circostanze, le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all'operato dell'amministrazione per non avere determinato il "reddito da valido" del suo assistito in fr. 58'400.- (ultimo salario che avrebbe conseguito annualizzato nel 2015) devono essere respinte. Stante quanto precede, l'importo di fr. 52'944.62, desunto dalla tabella TA1 2018, ramo 55-56 "servizi di alloggio e ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2020 (doc. 444 incarto LAINF) può essere fatto proprio da questa Corte. Il "reddito da valido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 52'944.62. A titolo abbondanziale il TCA osserva che, qualora si prendesse in considerazione (per pura ipotesi di lavoro) il "reddito da valido" di fr. 55'269.-, determinato in base al livello di qualifica 2 (conoscenze professionali e specializzate) del ramo 55-56 "servizi di alloggio e ristorazione", dall'UAI nella decisione del 28 maggio 2020 (con la quale, giova qui ricordare, ha stabilito un grado di invalidità del 7%, per il periodo successivo a quello in cui ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera di invalidità limitata: doc. 450 e 451 incarto LAINF; che è cresciuta incontestata in giudicato: cfr. consid. 1.5), il ricorrente non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà al consid. 2.10. Il TCA osserva infine che, anche qualora si prendesse in considerazione (per pura ipotesi di lavoro) il "reddito da valido" di fr. 58'500.- (ultimo salario conseguito dall'assicurato nel 2015, come richiesto dal suo patrocinatore), il ricorrente non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà al consid. 2.10. 2.9. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l'assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 56'810.20, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS. L'importo di fr. 56'810.20 è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2020 e applicando una deduzione del 17% per riduzione del rendimento (10/60min.x100; doc. 444 incarto LAINF). Il patrocinatore dell'assicurato non contesta il reddito da invalido di fr. 56'810.20, determinato dall'amministrazione. In quanto desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2020 (fr. 68'446.03), tenuto conto di una deduzione del 17% per riduzione del rendimento

(10/60min.x100; fr. 68'446.03 - fr. 11'635.83 = fr. 56.810.20: doc. 444 incarto LAINF) tale importo - a ragione, rimasto incontestato dal patrocinatore dell'assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte. Il rappresentante dell'insorgente critica l'operato dell'CO 1 per non avere applicato alcuna deduzione sociale al precitato importo. Egli ritiene infatti che nel caso di specie l'assicuratore contro gli infortuni avrebbe dovuto riconoscere una riduzione sociale di almeno 15%. Innanzitutto perché il suo cliente può svolgere soltanto un'attività leggera e, secondariamente, in quanto la sua posizione sul mercato del lavoro è pure gravemente compromessa, dovendo richiedere al proprio datore di lavoro una sospensione della propria attività in ragione di 10 minuti ogni 60. A suo avviso, una simile condizione costituisce decisamente una grave preclusione sul mercato del lavoro, ma soprattutto foriera di importanti riduzioni salariali. In sede di risposta (doc. III) l'CO 1 ha rilevato, in particolare, quanto segue: " L'CO 1, conformemente alla giurisprudenza, non ha operato alcuna riduzione per le limitazioni funzionali avendo l'Istituto effettuato una riduzione del 17% "per motivi medici" dato che il medico _____ ha ritenuto che l'assicurato deve effettuare delle pause aggiuntive di 10 minuti ogni ora a causa dei dolori (sentenze del TF 9C_359/2014 del 5.9.2014 e 8C_122/2019 del 10.9.2019) ". Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l'utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6. Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d'occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Nella sentenza 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest'ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un'ulteriore riduzione per la stessa ragione: " (...) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les

références). (...)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4) L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_378/2019 del 18 dicembre 2019 pubblicata in DTF 146 V 16, consid. 4.1 e nelle STF 8C_151/2020 del 15 luglio 2020, consid. 5.1, STF 8C_390/2020 del 25 luglio 2020, consid. 4.5.2 e STF 8C_393/2020 del 21 settembre 2020, consid. 3.1. Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell’esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l’assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti). La più recente giurisprudenza federale ha peraltro stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell’11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

E. 10

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. Bernasconi, ■8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abatement sur le revenu d’invalides selon l’ATF 126 V 75■, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Per quanto concerne la deduzione sociale del 15% per attività leggere e per altri fattori di riduzione operata in ambito AI (doc. 450 incarto LAINF; cfr. consid. 1.5), giova qui ricordare che l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. consid. 2.5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.